

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE  
(SEDUTA DEL 26 MARZO 2026)**

L'anno duemilaventisei, il giorno di giovedì ventisei del mese di marzo, alle ore 14.38 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 14.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- |                                    |                       |                               |                  |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|
| 1) ROCCA FRANCESCO .....           | <i>Presidente</i>     | 7) MASELLI MASSIMILIANO ..... | <i>Assessore</i> |
| 2) ANGELILLI ROBERTA .....         | <i>Vicepresidente</i> | 8) PALAZZO ELENA .....        | “                |
| 3) BALDASSARRE SIMONA RENATA ..... | <i>Assessore</i>      | 9) REGIMENTI LUISA .....      | “                |
| 4) CALVI ALESSANDRO .....          | “                     | 10) RIGHINI GIANCARLO .....   | “                |
| 5) CIACCIARELLI PASQUALE .....     | “                     | 11) RINALDI MANUELA .....     | “                |
| 6) GHERA FABRIZIO .....            | “                     |                               |                  |

Sono presenti: *gli Assessori Calvi, Palazzo, Regimenti, Righini e Rinaldi.*

E' collegata in videoconferenza: *la Vicepresidente.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Baldassarre, Ciacciarelli, Ghera e Maselli.*

Partecipa la sottoscritta Vicesegretario della Giunta dottoressa Stefania Borrelli.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Maselli.

(O M I S S I S)

**Deliberazione n. 163**

**OGGETTO:** Modifiche alla Deliberazione di Giunta Regionale 18/12/2025 n.1254, recante “Approvazione Linee guida per il finanziamento delle Reti di impresa tra attività economiche su strada in attuazione dell’art. 94 della Legge regionale 6 novembre 2019 n. 22 “Testo unico del commercio”

### **LA GIUNTA REGIONALE**

Su proposta del Vicepresidente, Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

**VISTO** il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 10, comma 3, lettera a;

**VISTA** la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;

**VISTO** il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi dell’art. 56, comma 2, L.R. n.11/2020, che fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’art. 55 della L.R. n.11/2020, continua ad applicarsi, per quanto compatibile, con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;

**VISTA** la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20, "Legge di stabilità regionale 2026";

**VISTA** la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21, "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028";

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1349 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese.”;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1350 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026 - 2028. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 21 “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

**VISTA** la Legge Regionale 6 novembre 2019 n.22, recante “Testo unico del commercio” e, in particolare:

- l’art.15, comma 1 lett. r), che definisce rete di imprese tra attività economiche, *“un’aggregazione di attività economiche su strada composte in particolare da imprese, attive ed iscritte al registro delle imprese, di commercio al dettaglio, di somministrazione, artigianali, turistiche, dell’intrattenimento, culturali, di servizi, compresi i mercati, esclusivamente se considerati nella loro unitarietà, ad esclusione dei centri commerciali, sviluppatasi nel tempo, eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni, anche senza programmazione unitaria, che si affacciano, in prevalenza, su vie o piazze urbane e che si costituiscono con contratto di rete oppure in forma associata e/o societaria per la gestione comune di servizi e di azioni di promozione e marketing e di qualificazione e tutela di contesti urbani”*;
- l’art.94, comma 1, il quale dispone che *“al fine di favorire la riqualificazione e rigenerazione urbana, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio, nonché l’innovazione e il sostegno delle micro, piccole e medie imprese commerciali, la Regione promuove la costituzione delle reti di imprese tra attività economiche di cui all’articolo 15, comma 1, lettera r), e delle altre forme aggregative di cui all’articolo 15, comma 1, lettere s), t) e u), anche attraverso il finanziamento di appositi programmi, con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4”*;
- l’art.94, comma 2, alla cui stregua i programmi delle reti di imprese riguardano, in particolare, le seguenti azioni:
  - a. organizzazione di un sistema di gestione integrata dell’ambito urbano interessato e di un sistema innovativo di offerta, articolata tra attività commerciali, artigianali, turistiche e di servizi;
  - b. realizzazione di iniziative promozionali e di marketing territoriale;
  - c. offerta di servizi alle imprese aderenti;
- l’art.94, comma 4, che prevede che con apposita deliberazione di Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in materia di attività produttive, sono stabiliti:
  - a. i requisiti, le caratteristiche e le modalità per la costituzione delle reti di imprese e dei distretti economici territoriali;
  - b. le modalità e i contenuti necessari per la presentazione dei programmi di cui al comma 2;
  - c. i criteri e le modalità per la selezione dei programmi di cui al comma 2 e per la concessione dei relativi finanziamenti;
  - d. la misura massima del finanziamento e delle spese ammissibili;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale 27/11/2025 n.1132 con la quale si è provveduto, in riferimento al sostegno delle reti di imprese tra attività economiche, alla variazione di bilancio per euro 575.000,00, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2025, tra i capitoli di spesa di cui al programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale 18/12/2025 n.1254 con la quale, ravvisata l’opportunità di prevedere una nuova misura a favore delle aggregazioni tra attività economiche su strada, sono state approvate le Linee guida per il finanziamento delle Reti di impresa tra attività economiche su strada in attuazione dell’art. 94 della Legge regionale 6 novembre 2019 n. 22 “Testo unico del commercio” al fine di:

- contribuire al consolidamento delle Reti costituite, allo scopo di rafforzarne le azioni di rilancio del sistema economico e produttivo territoriale;
- sostenere la costituzione di nuove Reti;
- agevolare l'innovazione e consolidare i processi di aggregazione delle micro, piccole e medie imprese commerciali e artigianali, con particolare riferimento alle aggregazioni di imprese ed operatori appartenenti alla medesima specializzazione merceologica e/o di attività, nella prospettiva di garantire un'offerta di servizi intercomunale;
- rafforzare i programmi di valorizzazione del territorio e di rigenerazione degli ambiti urbani interessati;

**RILEVATO** che, con la citata D.G.R. 1254/2025, è stato tra l'altro stabilito che l'entità del finanziamento massimo concedibile in relazione a ciascun programma di rete, il numero massimo di domande ammissibili a finanziamento e il numero minimo di attività economiche che devono comporre la rete sono stabiliti in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio in cui ha sede la rete di imprese;

**RILEVATO** altresì che, in ossequio al suddetto criterio, l'art.7, comma 1, delle Linee guida approvate con la citata D.G.R. 1254/2025, ha previsto che l'entità del finanziamento massimo concedibile in relazione a ciascun programma di rete è stabilita in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio (Comuni o Roma Capitale) in cui ha sede la rete di imprese, accertata in base all'ultimo censimento ISTAT, e, in particolare:

- € 30.000,00 per i Comuni non capoluogo di provincia con popolazione residente uguale o inferiore a 5.000 abitanti;
- € 45.000,00 per i Comuni non capoluogo di provincia con popolazione residente maggiore di 5.000 ed uguale o inferiore a 15.000 abitanti;
- € 65.000,00 per i Comuni non capoluogo di provincia con popolazione residente maggiore di 15.000 ed uguale o inferiore a 50.000 abitanti;
- € 100.000,00 per i Comuni non capoluogo di provincia con popolazione residente maggiore di 50.000 abitanti, per i Comuni capoluogo di provincia e per Roma Capitale;

**VISTA** la Determinazione n. G17694 del 23/12/2025 avente ad oggetto: "Attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1254 del 18 dicembre 2025 - Linee guida per il finanziamento delle Reti di impresa tra attività economiche su strada. Approvazione schema di Convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. relativa al servizio di tesoreria per l'erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari del finanziamento dei programmi promossi dalle Reti di impresa tra attività economiche su strada - Perfezionamento prenotazioni di impegno n. 69432/2025, 7300/2026, 1960/2027 e 658/2028 per complessivi € 9.000.000,00 sul Capitolo U0000B31909 (PCF: 1.04.03.01.000) a favore di Lazio Innova S.p.A. - Esercizi finanziari 2025-2028. Impegno di € 575.000,00 sul Capitolo U0000B31909 (PCF:1.04.03.01.000) a favore di Lazio Innova S.p.A. - Esercizio finanziario 2025";

**VALUTATO** opportuno, a seguito di una più approfondita analisi delle esigenze del territorio laziale - condotta anche in collaborazione con le associazioni di categoria più rappresentative - nonché di un attento esame dell'andamento delle domande presentate sul precedente Avviso reti 2022, provvedere a rimodulare l'entità massima del finanziamento come segue:

- € 50.000,00 per i Comuni non capoluogo di provincia con popolazione residente uguale o inferiore a 5.000 abitanti;
- € 65.000,00 per i Comuni non capoluogo di provincia con popolazione residente maggiore di 5.000 ed uguale o inferiore a 15.000 abitanti;

- € 80.000,00 per i Comuni non capoluogo di provincia con popolazione residente maggiore di 15.000 ed uguale o inferiore a 50.000 abitanti;
- € 100.000,00 per i Comuni non capoluogo di provincia con popolazione residente maggiore di 50.000 abitanti, per i Comuni capoluogo di provincia e per Roma Capitale;

**RITENUTO**, pertanto, di modificare l'art.7, comma 1, delle Linee guida approvate con la citata D.G.R. 1254/2025, come segue: *“L'entità del finanziamento massimo concedibile in relazione a ciascun programma di rete è stabilita in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio (Comuni o Roma Capitale) in cui ha sede la rete di imprese, accertata in base all'ultimo censimento ISTAT, e, in particolare:*

- € 50.000,00 per i Comuni non capoluogo di provincia con popolazione residente uguale o inferiore a 5.000 abitanti;
- € 65.000,00 per i Comuni non capoluogo di provincia con popolazione residente maggiore di 5.000 ed uguale o inferiore a 15.000 abitanti;
- € 80.000,00 per i Comuni non capoluogo di provincia con popolazione residente maggiore di 15.000 ed uguale o inferiore a 50.000 abitanti;
- € 100.000,00 per i Comuni non capoluogo di provincia con popolazione residente maggiore di 50.000 abitanti, per i Comuni capoluogo di provincia e per Roma Capitale”;

**RITENUTO** di approvare, conseguentemente, le Linee guida per il finanziamento delle Reti di impresa tra attività economiche su strada in attuazione dell'art. 94 della Legge regionale 6 novembre 2019 n. 22 “Testo unico del commercio”, come modificate, allegate alla presente deliberazione quali parte integrante e sostanziale, che sostituiscono le Linee guida allegate alla D.G.R. 18/12/2025 n.1254;

**ATTESO** che la rimodulazione degli importi del finanziamento massimo concedibile trova copertura nelle risorse disponibili sul capitolo di spesa del bilancio pluriennale U0000B31909, così come finalizzate dalla citata D.G.R. 1254/2025 e impegnate con la citata Determinazione n. G17694/2025, pari complessivamente ad € 9.575.000,00 e, in particolare:

- € 4.075.000,00 sull'annualità 2025;
- € 3.500.000,00 sull'annualità 2026;
- € 1.000.000,00 sull'annualità 2027;
- € 1.000.000,00 sull'annualità 2028;

**DATO ATTO**, pertanto, che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

**ACQUISITO** il parere della competente Commissione Consiliare, espresso nella seduta del 19 marzo 2026;

## **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente

1. di modificare l'art.7, comma 1, delle Linee guida per il finanziamento delle Reti di impresa tra attività economiche su strada in attuazione dell'art. 94 della Legge regionale 6 novembre 2019 n. 22 “Testo unico del commercio” approvate con D.G.R. 18/12/2025 n.1254 come segue:

*“L’entità del finanziamento massimo concedibile in relazione a ciascun programma di rete è stabilita in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio (Comuni o Roma Capitale) in cui ha sede la rete di imprese, accertata in base all’ultimo censimento ISTAT, e, in particolare:*

- *€ 50.000,00 per i Comuni non capoluogo di provincia con popolazione residente uguale o inferiore a 5.000 abitanti;*
  - *€ 65.000,00 per i Comuni non capoluogo di provincia con popolazione residente maggiore di 5.000 ed uguale o inferiore a 15.000 abitanti;*
  - *€ 80.000,00 per i Comuni non capoluogo di provincia con popolazione residente maggiore di 15.000 ed uguale o inferiore a 50.000 abitanti;*
  - *€ 100.000,00 per i Comuni non capoluogo di provincia con popolazione residente maggiore di 50.000 abitanti, per i Comuni capoluogo di provincia e per Roma Capitale”;*
2. di approvare, conseguentemente, le Linee guida per il finanziamento delle Reti di impresa tra attività economiche su strada in attuazione dell’art. 94 della Legge regionale 6 novembre 2019 n. 22 “Testo unico del commercio”, come modificate, allegate alla presente deliberazione quali parte integrante e sostanziale che sostituiscono le Linee guida allegate alla D.G.R. 18/12/2025 n.1254.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Lazio.

**Linee guida per il finanziamento delle Reti di impresa tra attività economiche su strada in attuazione dell'art. 94 della Legge regionale 6 novembre 2019 n. 22 "Testo unico del commercio"**

Articolo 1 - OGGETTO

Articolo 2 – DEFINIZIONE E FINALITÀ DELLE RETI

Articolo 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

Articolo 4 - REQUISITI E MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELLE RETI

Articolo 5 - CONTENUTI DEI PROGRAMMI

Articolo 6 - VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI

Articolo 7 - MISURA E ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO E RENDICONTAZIONE

Articolo 8 - MANAGER DELLA RETE

Articolo 9 - MONITORAGGIO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE RETI

## **Articolo 1 (Oggetto)**

1. Le presenti Linee guida, ai sensi dell'articolo 94 della Legge regionale 22 del 6 novembre 2019 "Testo unico del commercio", di seguito denominata TUC, definiscono i criteri, i requisiti e le modalità per la costituzione, lo sviluppo e la sostenibilità delle Reti di Imprese tra Attività Economiche su Strada, di seguito denominate Reti, nonché per il finanziamento dei programmi elaborati dalle Reti medesime di concerto con i Comuni/Roma Capitale, territorialmente competenti, e dagli stessi presentati, stabilendo in particolare:

- a) i requisiti, le caratteristiche e le modalità per la costituzione delle Reti;
- b) le modalità e i contenuti necessari per la presentazione dei programmi;
- c) i criteri e le modalità per la selezione dei programmi e la concessione dei finanziamenti;
- d) la misura massima del finanziamento.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è mirato:

- a) al rafforzamento e al sostegno delle Reti già costituite a seguito degli Avvisi pubblici del 2016 e 2022;
- b) a favorire la costituzione di nuove Reti e l'aggregazione, tra loro, di quelle già esistenti, al fine di rafforzarne le azioni di rilancio del sistema economico territoriale;
- c) ad agevolare l'innovazione e consolidare la presenza delle micro, piccole e medie imprese commerciali, artigianali e di servizi, nonché a sostenere le attività di valorizzazione del territorio e la rigenerazione degli ambiti urbani interessati.

## **Articolo 2 (Definizione e finalità delle Reti)**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 15 comma 1, lettera r) del TUC, è definita Rete un'aggregazione di attività economiche su strada composte in particolare da imprese, attive ed iscritte al registro delle imprese, di commercio al dettaglio, di somministrazione, artigianali, turistiche, dell'intrattenimento, culturali, di servizi, compresi i mercati, esclusivamente se considerati nella loro unitarietà, ad esclusione dei centri commerciali, sviluppatosi nel tempo, eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni, anche senza programmazione unitaria, che si affaccino, in prevalenza, su vie o piazze urbane e che si costituiscono con contratto di rete oppure in forma associata e/o societaria per la gestione comune di servizi e di azioni di promozione e marketing e di qualificazione e tutela di contesti urbani.

2. Le Reti devono essere riconoscibili quali polarità di attività economiche su strada, attrattive a livello infra-comunale, comunale o sovracomunale, situate in ambiti urbani e/o territoriali individuati dal soggetto promotore, di cui al successivo articolo 5, comma 1, anche se ancora non costituite al momento della presentazione della domanda, in accordo con il soggetto beneficiario di cui all'articolo 3, che le riconosce.

3. Le finalità delle Reti sono:

a) stimolare la competitività e la produttività delle attività economiche su strada che ne fanno parte, rendendole fattore di sviluppo territoriale ed elemento di coesione e riconoscimento per la stessa Comunità e per i visitatori e utenti esterni, anche attraverso attività complementari di rigenerazione e valorizzazione dei contesti urbani e/o territoriali in cui sono insediate. In particolare, sono individuabili, quali fattori strategici per lo sviluppo e l'attrattività delle Reti:

- formule commerciali integrate tra imprese su strada di settori diversi (es.: artigianato, ricettività, servizi, cultura, intrattenimento);

- l'offerta di servizi (es.: animazione/eventi, attività culturali e di intrattenimento, quantità e qualità del servizio commerciale, trasporto pubblico, parcheggi, piste ciclabili, info-point, ecc.);
  - la connessione con punti di rilevanza del territorio (es.: riferimenti culturali o turistici, stazioni e altri snodi del sistema di trasporto pubblico);
- b) promuovere idee, opere ed iniziative, capaci di destare interesse nella popolazione, al fine di trasformare la "rete" in un polo di attrazione e animazione permanente che consenta un graduale ampliamento del bacino d'utenza;
- c) accrescere l'autonomia, funzionale, operativa e finanziaria, una volta completata la fase di start-up.
4. Al fine di stimolare l'attrattività delle Reti, sono da considerare in particolare i seguenti elementi, qualora già presenti ovvero inseriti nell'ambito della programmazione di progetti di sviluppo urbano del soggetto beneficiario:
- il miglioramento dell'accessibilità e lo sviluppo della mobilità sostenibile (es.: parcheggi per cicli e motocicli, infrastrutture per la mobilità dolce, isole pedonali);
  - la qualità urbana (es.: arredo urbano, aree verdi, pulizia, sicurezza).
5. Ai fini del miglioramento delle modalità di accoglienza, sono da considerare le seguenti azioni:
- a) realizzazione di interventi per lo sviluppo tecnologico e/o ambientale;
- b) promozione social, web, marketing;
- c) realizzazione di opere decorative etc., anche finalizzate alla riqualificazione di spazi urbani degradati;
- d) organizzazione di eventi ed altre iniziative di accoglienza e fruizione, per uno sviluppo permanente dei territori interessati.

### **Articolo 3 (Soggetti beneficiari)**

1. I Comuni del Lazio e Roma Capitale sono soggetti beneficiari dei contributi erogati a seguito di apposito Avviso Pubblico.
2. I soggetti beneficiari provvedono alla gestione contabile del finanziamento regionale, assicurando il tempestivo e puntuale trasferimento delle risorse alle Reti, soggetti attuatori degli interventi, secondo la tempistica definita nell'Avviso pubblico di cui al comma 1.
3. I soggetti beneficiari, ai fini della presentazione della domanda di ammissione e per l'intera gestione del contributo regionale:
- a) agiscono quale referente amministrativo nei confronti della Regione;
- b) attuano forme di partenariato aperto, e stabile nel tempo, con la rete, stabilendo, nel contempo, percorsi e regole di sensibilizzazione e partecipazione attiva dei cittadini alla definizione e condivisione dei progetti da attuare per il miglioramento nella gestione del contesto urbano e territoriale in cui è localizzata la Rete medesima;
- c) valorizzano, attraverso i propri strumenti di programmazione e pianificazione, le Reti localizzate sul proprio territorio;
- d) valutano, preventivamente, rispetto alla presentazione della domanda di finanziamento, i processi e le tempistiche per l'ottenimento di provvedimenti di natura autorizzatoria/concessoria, qualora necessari, in ordine agli interventi da attuare.
4. Nel caso di ottenimento del contributo regionale, i soggetti beneficiari devono:
- a) verificare e promuovere il processo di attuazione del programma concordato con il soggetto promotore costituito, e assicurarne un adeguato monitoraggio;

- b) realizzare direttamente, nei limiti indicati dall' Avviso Pubblico di cui al comma 1, qualora previsti, e secondo la vigente normativa in materia di appalti, interventi di arredo urbano; gli interventi di arredo urbano non potranno in nessun caso essere realizzati dalle Reti;
- c) valutare dettagliatamente e approvare con determinazione dirigenziale la rendicontazione intermedia e finale delle spese sostenute dalle Reti, a seguito dell'analisi della documentazione contabile dei programmi, nonché conservare tale documentazione per un periodo di 3 anni, al fine di eventuali sopralluoghi e controlli da parte degli uffici regionali;
- d) inviare alla Regione Lazio gli atti di approvazione degli stati di avanzamento del programma, con la documentazione allegata, come meglio specificato nell'Avviso pubblico;
- e) in caso di ammissione a finanziamento, obbligarsi a trasferire al soggetto promotore le risorse finanziarie erogate in via di anticipazione dalla Regione nonché a trasferire, a valere su risorse proprie, le somme necessarie al completamento del programma che verranno successivamente erogate, a saldo, dalla Regione, all'esito dell'approvazione della rendicontazione finale delle spese;
- f) assicurare la tempestiva restituzione delle somme erogate dall'amministrazione regionale nel caso di revoca del finanziamento disposta a seguito del verificarsi delle condizioni previste dall'Avviso Pubblico;
- g) garantire la presa in carico, al completamento dei lavori, qualora presenti, degli arredi urbani (quali, esemplificativamente, elementi decorativi o tecnologici installati), la loro manutenzione nel tempo, nonché l'acquisizione al proprio patrimonio di tutte le attrezzature, le dotazioni e le strumentazioni acquistate con il finanziamento regionale, fatto salvo diverso previo accordo con la rete.

#### **Articolo 4 (Requisiti e modalità di costituzione delle Reti)**

1. Ai fini della presentazione della domanda di finanziamento, dopo aver delimitato l'ambito territoriale entro cui insiste la Rete e individuate le imprese che intendono aderire alla stessa, si procede alla costituzione del soggetto promotore.
2. In alternativa a quanto previsto al comma 1, ai soli fini della presentazione della domanda di finanziamento alla Regione da parte dei soggetti beneficiari, è consentito allegare una lettera di intenti alla costituzione del soggetto promotore, a firma di tutti i soggetti che intendono aderire. In caso di ammissione al finanziamento, la costituzione del soggetto promotore dovrà avvenire entro e non oltre il termine che sarà indicato nell'Avviso pubblico di cui al comma 1, dell'articolo 3, pena la revoca del finanziamento stesso.
3. Al soggetto promotore possono aderire le attività economiche su strada, quali gli esercizi di vicinato e le medie e le grandi strutture di vendita, alimentari e non, le attività artigianali, i mercati rionali giornalieri, da considerare, ciascuno, nel suo complesso, quali singoli soggetti unitari, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le attività turistiche, di intrattenimento, sportive, culturali, quali musei, cinema, teatri, sale convegno, spazi di coworking, le attività professionali e di servizio, le edicole, i chioschi e le aree di servizio per la distribuzione dei carburanti rientranti nell'ambito territoriale che delimita la Rete, ad esclusione dei centri commerciali, dei parchi commerciali, delle aree commerciali integrate e delle attività manifatturiere.
4. L'avvenuta costituzione del soggetto promotore non impedisce l'adesione, successiva, di ulteriori soggetti, tra quelli rientranti nell'elenco di cui al comma 2, nonché la partecipazione, a singole iniziative e progetti, di soggetti diversi quali, esemplificativamente, le CCIAA e loro società collegate, le start-up, i proprietari degli immobili presenti nel perimetro della Rete, gli istituti finanziari, i media locali e altre attività economiche, nelle forme e nei modi previsti dal modello organizzativo adottato dal soggetto promotore.

5. Il soggetto promotore è costituito in forma di contratto di Rete soggetto, consortile, ovvero in qualsiasi altra forma giuridica collettiva che preveda la pubblicazione obbligatoria della documentazione contabile e societaria presso il competente Registro delle Imprese; è consentita, inoltre, la costituzione in forma di associazione non riconosciuta, con esclusione delle associazioni di promozione sociale (terzo settore).

6. I soggetti promotori costituiti ai sensi dell'art. 4, allegato A, della deliberazione di Giunta Regionale, 15 marzo 2016, n. 94 e dell'art. 4, allegato A, della deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 68, sono riconosciuti, ai fini del presente Allegato, esclusivamente nelle forme giuridiche di cui al comma 4.

7. Le Reti possono essere differentemente configurate a seconda degli ambiti urbani e/o territoriali cui attengono e dei diversi assortimenti merceologici o settori di attività di riferimento presenti. In particolare, possono essere costituite:

- Reti "territoriali", in cui la presenza di una tipologia plurale ed eterogenea di offerta sotto il profilo dell'assortimento merceologico, del settore e della tipologia di attività svolte, caratterizza l'ambito urbano individuato;
- Reti "di filiera", la cui vocazione tematica è caratterizzata dalla presenza e adesione di una molteplicità di attività economiche su strada appartenenti alla medesima specializzazione merceologica e/o di attività ovvero dalla presenza e adesione di attività economiche su strada che, anche se appartenenti a settori merceologici e/o di attività diversi, siano organizzate secondo un percorso di offerta integrata intersettoriale, favorendo la sinergia tra settori complementari (es.: filiera agro-alimentare; poli turistico-ricettivi; filiera culturale, ecc.).

8. Il soggetto promotore provvede all'attribuzione di una denominazione e/o alla creazione di un logo identificativo della Rete definendo, nell'ambito territoriale individuato, un piano di promozione e valorizzazione del medesimo.

9. Ai fini dell'aggregazione delle imprese aderenti alle reti il soggetto beneficiario può essere coadiuvato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e firmatarie di contratti collettivi nazionali.

10. Ai fini dell'ammissione a finanziamento le Reti devono essere composte da un numero minimo di attività economiche. In particolare:

a) Reti "territoriali":

- 15 attività economiche insistenti sul territorio del medesimo Comune con popolazione residente inferiore o eguale a 5.000 abitanti;
- 20 attività economiche insistenti sul territorio del medesimo Comune con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti ed inferiore o eguale a 15.000 abitanti;
- 25 attività economiche insistenti sul territorio del medesimo Comune con popolazione residente superiore a 15.000 abitanti ed inferiore o eguale a 50.000 abitanti;
- 30 attività economiche insistenti sul territorio del medesimo Comune con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti;

b) Reti "di filiera": 30 attività economiche distribuite proporzionalmente sul territorio di almeno tre Comuni limitrofi ovvero tre Municipi di Roma Capitale. In tal caso il soggetto beneficiario è Roma Capitale o il Comune in cui è presente il maggior numero di attività economiche che costituiscono il soggetto promotore.

## **Articolo 5 (Contenuti dei programmi)**

1. Ai fini del conseguimento del contributo regionale, è presentata domanda, da parte dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, nelle forme, nei modi e nei termini stabiliti dall'Avviso pubblico di cui al medesimo comma, corredata, a pena di inammissibilità, del programma predisposto dai soggetti promotori, costituiti o costituendi e approvato formalmente dai soggetti beneficiari medesimi.

2. I programmi di cui al comma 1 riguardano, in particolare, le seguenti linee di azione:

- attuazione di iniziative promozionali e di marketing territoriale, tese a rendere costante, nel tempo, la riconoscibilità e l'attrattività dei luoghi presi in considerazione, con l'obiettivo di implementare la domanda commerciale e turistica e valorizzare, qualora presenti, prodotti tipici locali ed eventi fieristici tradizionali;
- offerta di servizi ai cittadini e realizzazione di interventi di riqualificazione urbana a favore dei territori, nell'ambito dei quali sono localizzate le Reti;
- valorizzazione dell'offerta merceologica disponibile tra le imprese aderenti alla Rete attraverso forme di comunicazione adeguate e lo sviluppo di modelli commerciali integrati, al fine di incrementare l'attrattività delle aziende interessate;
- realizzazione di interventi per lo sviluppo tecnologico e/o ambientale;
- promozione social, web, marketing;
- realizzazione di opere decorative etc., anche finalizzate alla riqualificazione di spazi urbani degradati;
- organizzazione di eventi ed altre iniziative di accoglienza e fruizione, per uno sviluppo permanente dei territori interessati.

3. Nel caso di reti di filiera i programmi devono individuare percorsi finalizzati a valorizzare le specialità merceologiche ovvero la narrazione a base dell'idea di filiera.

4. Gli interventi di arredo urbano, consentiti esclusivamente nei Comuni con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, devono essere già presenti nell'ambito della programmazione urbana nonché strettamente funzionali alla valorizzazione delle attività commerciali facenti parte della Rete; in ogni caso tali interventi, che non possono superare il 10% del finanziamento ammesso, dovranno essere obbligatoriamente cofinanziati con risorse proprie del soggetto beneficiario e realizzati integralmente dall'amministrazione comunale secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia di appalti; non sono considerate ammissibili a valere sul finanziamento regionale le spese per cartellonistica ovvero segnaletica.

5. Nella composizione del programma, le linee di azione di cui al comma 2, ai fini della definizione della graduatoria, sono articolate per singoli interventi, all'interno di macroaree, differenziati a seconda della tipologia di rete adottata (*rete territoriale ovvero rete di filiera*), come meglio specificati nell'avviso pubblico di cui al comma 1.

6. Il programma, oltre a indicare i soggetti (*Comuni/Roma Capitale/Reti*) deputati alla realizzazione di ciascun singolo intervento in esso previsto, si sviluppa in un arco temporale pluriennale, e le Reti devono dotarsi di un modello organizzativo interno, strutturato in maniera da favorirne la sostenibilità nel tempo.

7. Le spese ammissibili al finanziamento regionale, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5 sono stabilite, in base a specifici limiti percentuali, dal successivo Avviso pubblico.

## **Articolo 6 (Valutazione dei programmi)**

1. A seguito della presentazione della domanda di finanziamento, di cui all'art. 5, comma 1, il programma è valutato, ai fini della formazione della relativa graduatoria, da apposita Commissione, nominata dal Direttore della Direzione regionale competente in materia di sviluppo economico e composta dal Direttore medesimo o suo delegato in qualità di presidente, da un funzionario regionale con comprovata esperienza in materia di commercio e/o artigianato e da un componente designato da Lazio innova S.p.A.

2. La commissione di cui al comma 1 attribuisce un punteggio ai programmi presentati, come meglio specificato nel successivo Avviso pubblico, in base ai seguenti criteri generali di valutazione:

- a) qualità progettuale intesa come congruità degli elementi progettuali per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla misura e congruità dei costi (fino ad un massimo di 40 punti);
- b) chiarezza espositiva e qualità della documentazione presentata, con particolare riferimento alla scheda finanziaria (fino ad un massimo di 10 punti);
- c) forma giuridica di costituzione del soggetto promotore (fino ad un massimo di 10 punti);
- d) composizione e numerosità del soggetto promotore (fino ad un massimo di 15 punti);
- e) addizionalità finanziarie sia da parte del soggetto beneficiario, sia da parte del soggetto promotore/rete (fino ad un massimo di 10 punti);
- f) percorso formativo e specifica competenza del Manager di Rete (fino ad un massimo di punti 15).

## **Articolo 7 (Misura e assegnazione del finanziamento e rendicontazione)**

1. L'entità del finanziamento massimo concedibile in relazione a ciascun programma di rete è stabilita in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio (Comuni o Roma Capitale) in cui ha sede la rete di imprese, accertata in base all'ultimo censimento ISTAT, e, in particolare:

- € 50.000,00 per i Comuni non capoluogo di provincia con popolazione residente uguale o inferiore a 5.000 abitanti;
- € 65.000,00 per i Comuni non capoluogo di provincia con popolazione residente maggiore di 5.000 ed uguale o inferiore a 15.000 abitanti;
- € 80.000,00 per i Comuni non capoluogo di provincia con popolazione residente maggiore di 15.000 ed uguale o inferiore a 50.000 abitanti;
- € 100.000,00 per i Comuni non capoluogo di provincia con popolazione residente maggiore di 50.000 abitanti, per i Comuni capoluogo di provincia e per Roma Capitale.

2. Per i Comuni non capoluogo di provincia con popolazione residente inferiore o uguale a 50.000 abitanti, a prescindere dal numero di domande presentate, può essere ammesso a finanziamento un solo programma di rete; per i Comuni capoluogo di provincia, ad eccezione di Roma Capitale, e per i Comuni non capoluogo con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti, a prescindere dal numero di domande presentate, possono essere ammessi a finanziamento massimo due programmi di rete a condizione che gli ambiti territoriali, entro cui sono delimitate le Reti medesime, non siano, anche parzialmente, sovrapposti.

3. Le modalità di erogazione e di rendicontazione del finanziamento sono stabilite dall'Avviso pubblico.

**Articolo 8**  
**(Manager della rete)**

1. I soggetti promotori hanno facoltà di ricorrere, dedicando a ciò quota parte percentuale del finanziamento regionale non superiore al 10%, ad un Manager della Rete per la gestione del programma, per il coordinamento e l'attuazione delle politiche commerciali e promozionali sul territorio della Rete medesima
2. Le attività del manager sono rivolte a definire le strategie di sviluppo e consolidamento della Rete, nonché ad individuare gli strumenti e le azioni più adatte al raggiungimento di tale obiettivo. In particolare:
3. Il manager potrà avere la gestione fino a un massimo di due reti.
4. I requisiti personali e culturali del Manager, nonché le cause di incompatibilità ed inconferibilità dell'incarico, saranno stabilite dall'Avviso pubblico.

**Articolo 9**  
**(Monitoraggio e promozione delle attività delle reti)**

1. La Regione Lazio monitora le attività delle Reti, al fine di verificarne l'efficacia e il loro miglioramento, disponendo, se necessario, controlli in loco. A questo fine può richiedere ai Comuni competenti e a Roma Capitale collaborazione per l'acquisizione delle informazioni necessarie, anche attraverso proprie società o enti collegati.
2. La Regione Lazio si impegna a implementare la piattaforma telematica "Le strade del Commercio".

*Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

(O M I S S I S)

IL VICESEGRETARIO  
(Stefania Borrelli)

L'ASSESSORE ANZIANO  
(Luisa Regimenti)